



FEDERAZIONE ITALIANA
DI ATLETICA LEGGERA

FEDERAZIONE ITALIANA DI ATLETICA LEGGERA

Corte di Appello Federale

Corte Fed. Proc. N. 1/2021

T. F. Proc. N. 4/2021

P. F. Proc. R.G. n. 2/2021

Decisione n. ¹ del 12.10.2021

Depositata in data 19.10.2021

La Corte di Appello Federale

composta da:

Marco Baliva - Presidente

Tania Enza Cassandro – Componente relatore

Pino Zingale – Componente

con l'assistenza della dott.ssa Valeria Bonagura, in qualità di Segretario degli Organi di Giustizia,

il giorno 12 del mese di ottobre dell'anno duemilaventuno, in Roma, via Flaminia n. 830, presso la sede della Federazione Italiana di Atletica Leggera (F.I.D.A.L.),

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

nel procedimento di appello promosso, con reclamo *ex art. 50* del Regolamento di giustizia FIDAL, da

Procura Federale della Federazione Italiana di Atletica Leggera, in persona del Procuratore Federale Avv. Maria Cecilia Morandini e del Procuratore Federale Aggiunto Avv. Matteo Annunziata

contro

il sig. Paolo RENI

la A.S.D. ICHNOS SASSARI, in persona del legale rappresentante *pro tempore*,

entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Luca Miranda

per la riforma





FEDERAZIONE ITALIANA
DI ATLETICA LEGGERA

della decisione del Tribunale Federale Nazionale n. 4/2021 del 30 giugno 2021, pronunciata nel procedimento disciplinare R.G. Procura Federale n. 2/2021, con la quale il Tribunale Federale Nazionale ha rigettato il deferimento "per carenza di prova", chiedendone la riforma e/o l'annullamento.

* * *

Fatto e diritto

La vicenda in esame trae origine dalla lettera di segnalazione in data 15.03.2021 del Presidente Regionale Fidal Sardegna, sig. Sergio Lai, indirizzata alla Procura Federale, con la quale venivano censurati i comportamenti tenuti dal sig. Reni – già componente del Settore Tecnico Regionale Sardegna - e dalla ASD Ichnos di Sassari, in ordine alla mancata riconsegna di alcune attrezzature nella disponibilità di questi ultimi, ma di proprietà del Comitato Regionale Sardegna della Fidal, richiesta pervenuta al Reni in data 20.01.2021. Il sig. Reni, con mail in data 22.01.2021 riscontrava la richiesta di restituzione: *"Devo recuperare l'attrezzatura dal magazzino e sentire il dirigente per vedere come è stata caricata nell'inventario della Ichnos e fare il documento di scarico. Domenica prossima sono a Cagliari e ti porto tutto"*.

Stante la mancata riconsegna, la richiesta veniva reiterata dal Comitato Regionale in data 05.02.2021, prot. 16. Tale richiesta veniva riscontrata dalla Ichnos in data 08.02.2021, con nota a firma del Presidente Paolo Reni, con cui veniva affermato che *"L'acquisto e il pagamento da parte del Comitato Regionale Sardegna era soltanto una procedura strumentale a risolvere un problema di tipo finanziario"*, precisando di non aver mai ricevuto alcun bene o attrezzatura di proprietà del Comitato Regionale, e concludendo come *"l'attrezzatura indicata debba intendersi acquisita dalla Ichnos che, quale società impegnata nei Campionati Regionali, era l'effettiva destinataria del Contributo Regionale"*.

La Procura Federale, con avviso in data 06.04.2021, comunicava al sig. Reni e alla ASD Ichnos l'intenzione di procedere al loro deferimento innanzi al Tribunale Federale per la violazione degli artt. 1 e 6, comma 1, dello Statuto Federale, nonché dell'art. 1 commi 1, 2, 13 e dell'art. 2, commi 1 e 3 del Regolamento di Giustizia e, infine, dell'art. 10 del Codice di Comportamento Sportivo del CONI e, quanto all'ASD Ichnos di Sassari, anche per la violazione dell'art. 1 dello Statuto Federale e dell'art. 1, comma 3 b del Regolamento di Giustizia, per essere oggettivamente responsabile dell'operato del proprio tesserato.

Il sig. Reni, in proprio e nella qualità di legale rappresentante della ASD Ichnos di Sassari, presentava memorie illustrative con le quali sostanzialmente contestava la proprietà in capo al Comitato Regionale Sardegna delle attrezzature sportive in questione, affermandone la proprietà in capo alla Ichnos. Ribadiva quindi la totale insussistenza dei fatti addebitati e chiedeva, pertanto, l'archiviazione.



FEDERAZIONE ITALIANA
DI ATLETICA LEGGERA

La Procura Federale, in data 23.04.2021, disponeva il deferimento del sig. Paolo Reni (componente del Settore Tecnico Regionale Sardegna e legale rappresentate della ASD Ichnos Sassari) e della ASD Ichnos di Sassari, ex art. 31, comma 1, lett. a), del Regolamento di Giustizia Fidal, come da avviso in data 06.04.2021.

Il Tribunale Federale fissava l'udienza per la trattazione al 21.06.2021.

Il sig. Paolo Reni, in proprio e nella qualità di legale rappresentante della ASD Ichnos di Sassari, con nota dell'avv. Miranda in data 26.05.2021, trasmetteva le proprie istanze e memorie difensive, con cui contestava con diffusa motivazione la proprietà in capo al Comitato Regione Sardegna dei beni oggetto di richiesta di restituzione, rivendicandone la proprietà in capo alla ASD Ichnos. Chiedeva, quindi, che il Tribunale Federale volesse disporre il proscioglimento dagli addebiti contestati, per uno o più dei motivi indicati in atti, rigettando il deferimento. In estremo subordine, chiedeva la determinazione delle sanzioni nei minimi previsti dalla normativa e dai precedenti giurisprudenziali, ovvero nella misura ritenuta di giustizia.

All'udienza di trattazione in data 21.06.2021, la Procura Federale - nel riportarsi all'atto di deferimento - sottolineava come il tema della titolarità dei beni potesse considerarsi marginale, mentre il comportamento tenuto dai deferiti risultava evidente dalle comunicazioni via mail, e chiariva come il comportamento sanzionabile fosse da identificarsi nel diniego di restituzione delle attrezzature sportive, restituzione richiesta dal Comitato Regionale Sardegna al sig. Reni e alla ASD Ichnos, che manifestavano invece una iniziale disponibilità in proposito. Disponibilità poi negata in quanto, a dire del Reni, le attrezzature sportive erano state legittimamente acquisite al patrimonio della Ichnos. La Procura chiedeva, quindi, di irrogare all'incolpato sig. Paolo Reni la sanzione di 2 (due) mesi di inibizione e di € 1.000,00 (mille/00) di ammenda all'ASD Ichnos di Sassari.

Il sig. Reni - in proprio e nella qualità di legale rappresentante della Ichnos, entrambi rappresentati e difesi in udienza dall'avv. Miranda - argomentava come il comportamento tenuto, in conseguenza della richiesta di restituzione dei beni, non avesse alcun valore probatorio di ammissione della fondatezza della richiesta, né di riconoscimento della titolarità dei beni in capo al Comitato Regionale Sardegna.

Sottolineava in proposito il sig. Reni come la Regione Autonoma della Sardegna - con L.R. 48/2018 - avesse disposto in favore del Comitato Regionale Fidal la somma di € 477.727,00 e, con delibera della Giunta Regionale n. 7/46 del 2019, avesse esplicitato come il contributo fosse finalizzato al sostegno finanziario delle società sportive per la partecipazione ai campionati regionali, da ripartirsi secondo criteri indicati e secondo rendicontazione da disciplinarsi in apposita Convenzione. Da qui, la quota dei contributi regionali destinata all'acquisto di attrezzature non avrebbe mai potuto avere come beneficiaria la Fidal, in quanto in tal modo un contributo regionale sarebbe stato

MB



FEDERAZIONE ITALIANA
DI ATLETICA LEGGERA

accreditato alla Federazione stessa, stante l'assenza di legittimazione attiva del Comitato Regionale. Preso atto, poi, che l'erogazione del contributo a favore delle società poteva avvenire solo quale *"rimborso delle spese effettivamente sostenute"*, e che le società non disponevano delle disponibilità finanziarie necessarie alla anticipazione delle somme, il Presidente del Comitato sig. Sergio Lai – con nota n. 179 – comunicava all'Assessorato allo Sport che *"per far fronte alle difficoltà oggettive e finanziarie di alcune società, la Federazione avrebbe provveduto all'acquisto diretto dell'attrezzatura sportiva a loro utile per la partecipazione ai vari campionati regionali"*. Con successivo comunicato pubblicato sul sito www.sardegna.fidal.it e trasmesso alle società affiliate, comunicava come fosse possibile fare richiesta di acquisto o rimborso dell'attrezzatura sportiva per l'anno 2019 e che, per gli acquisti futuri, si dovesse inviare preventivo di spesa del fornitore indirizzato alla società. Inoltrati dalla Ichnos preventivi di acquisto per i dispositivi Microgate Gyko e Microgate Opta Jump – oggetto della richiesta di restituzione di cui al presente procedimento – datati 05.08.2019, nella seduta del 29.11.2019 il Presidente Lai precisava (fascicolo Reni: doc. 4) che *"Le attrezzature acquistate dal Comitato Regionale saranno consegnate in dotazione alle Società che ne hanno fatto specifica precisa e puntuale richiesta"*. A seguito della richiesta da parte del Comitato Regionale di restituzione di tali attrezzature, il Consiglio Direttivo della Ichnos in data 28.01.2021 (fascicolo Reni: doc. 8) deliberava di non dare seguito alla richiesta di restituzione dei beni, in quanto acquistati con fondi pubblici i cui destinatari finali erano le società affiliate.

All'esito della notifica dell'avviso dell'intenzione della Procura di procedere a deferimento, la ASD Ichnos reiterava agli uffici regionali la richiesta di precisazioni riguardo gli acquisti, per € 63.303,39, che il Comitato Regionale rendicontava come acquisti destinati ai campi di atletica di Cagliari e Sassari, e di chiarire formalmente che gli acquisti erano sì, stati fatti dalla Fidal *"per far fronte alle difficoltà oggettive e finanziarie di alcune società"*, ma che gli acquisti dovevano essere obbligatoriamente consegnati agli affiliati, essendo il contributo destinato alle società per la partecipazione ai campionati regionali, e non alle federazioni per l'organizzazione dei campionati regionali (fascicolo Reni: doc. 15). Il Dirigente del Servizio Regionale competente (fascicolo Reni: doc. 16) riscontrava, confermando come – nell'ambito della rendicontazione presentata dal Comitato Regionale - fosse presente l'acquisto delle attrezzature per € 63.303,39 a copertura della percentuale destinata alle società affiliate, da intendersi eseguiti dal Comitato Regionale *"per far fronte alle difficoltà oggettive e finanziarie delle società affiliate per la partecipazione ai campionati regionali e rientrano tra le dotazioni da trasferire alle società sportive, come specificato dalla ratio della norma"*, concludendo che si chiedeva alla Fidal di voler comunicare la destinazione di tali attrezzature.

Sull'assenza di riscontro da parte del Comitato Regionale e sulla assenza di indagine da parte della Procura Federale, il sig. Reni e la ASD Ichnos stigmatizzavano l'avvio del



FEDERAZIONE ITALIANA
DI ATLETICA LEGGERA

procedimento disciplinare su accuse infondate e del tutto sformite del benchè minimo riscontro probatorio, e concludevano chiedendo il proscioglimento con rigetto del deferimento, ovvero in estremo subordine l'irrogazione di sanzioni nei minimi previsti dalla normativa e dai precedenti giurisprudenziali.

* * *

Il Tribunale Federale, con decisione n. 4/2021 del 30.06.2021 pubblicata in data 05.07.2021,

rilevando come non fosse stato svolto alcun approfondimento istruttorio in ordine alla proprietà dei beni contestati – che, quindi, rimane non accertata -; che la richiesta di sanzione avanzata dalla Procura Federale si basava su comportamenti degli incolpati sul cui valore probatorio non appariva potersi esprimere; che non è stata articolata altra attività istruttoria né risultano essere stati avviati procedimenti di natura civilistica atti a dirimere la sottostante questione della effettiva titolarità del diritto di proprietà sui beni oggetto della richiesta di restituzione; che i comportamenti dei deferiti non apparivano sufficienti a determinare una violazione delle citate norme Federali e del Coni; che, pertanto, il Tribunale riteneva che non fosse stato raggiunto uno standard di prova richiesto dall'Ordinamento Sportivo (*comfortable satisfaction*),

PQM rigettava il deferimento per carenza di prova.

* * *

La Procura Federale della Federazione Italiana di Atletica Leggera propone reclamo avverso la sentenza del Tribunale Federale Nazionale, per la riforma e/o l'annullamento della decisione del TFN n. 4/2021 con la quale il Tribunale ha rigettato il deferimento "*per carenza di prova*".

La Procura affida il gravame ad un unico motivo, rubricato come "*Error in iudicando e/o error in procedendo; erroneità della decisione per contraddittorietà e/o illogicità della motivazione. Travisamento della contestazione effettuata dalla Procura Federale e delle risultanze probatorie in atti*".

La Procura Federale lamenta come la statuizione del Giudice di prime cure sia palesemente erronea, in quanto dal materiale istruttorio si evince, in via incidentale, come i beni in questione rientrino effettivamente nella titolarità del Comitato Regionale Fidal, e come tale circostanza fosse stata inizialmente riconosciuta dagli incolpati, salvo successivo *revirement* del sig. Paolo Reni. Il Tribunale Federale, pertanto, nel degradare la chiara corrispondenza via mail in atti a meri atti indiziari, avrebbe svolto una illogica attività interpretativa. Peraltro, se il Tribunale avesse fondatamente ritenuto insufficiente il quadro probatorio, ben avrebbe potuto disporre, anche d'ufficio, l'assunzione di qualsiasi mezzo di prova, ai sensi dell'art. 49 del Regolamento di Giustizia. E ciò,





FEDERAZIONE ITALIANA
DI ATLETICA LEGGERA

nonostante le Procura avesse già ampiamente dimostrato *per tabulas* come, con ragionevole certezza, i beni fossero di proprietà del Comitato Regionale Fidal, legittimato a chiederne la restituzione, indebitamente negata dagli incolpati. Il Tribunale avrebbe poi "*mal riportato*" il ragionamento della Procura Federale, in quanto mai è stato ritenuto marginale il tema della titolarità, ma piuttosto si sia rilevato come il giudizio disciplinare non fosse l'ambito idoneo in cui "civilisticamente" definire la controversia sulla proprietà dei beni. La titolarità dei beni, a dire della Procura, è da valutarsi incidentalmente, in quanto quello che sotto il profilo disciplinare rileva è la condotta degli incolpati, che hanno disatteso gli impegni di restituzione nel tentativo di assicurare esclusivamente alla ASD Ichnos la titolarità delle attrezzature *de quibus*, in danno sia del Comitato Regionale sia di altri potenziali fruitori delle attrezzature federali.

Da qui, la Procura sollecita questa Corte Federale d'Appello alla eventuale acquisizione in via istruttoria - *ex art. 50*, comma 6, del Regolamento di Giustizia - di eventuali ulteriori elementi, laddove dovessero ritenersi insufficienti le prove a carico dei soggetti incolpati.

In riforma della impugnata decisione, chiede che questa Corte Federale d'Appello Voglia accertare l'avvenuta violazione degli artt. 1 e 6, comma 1, dello Statuto Federale, nonché dell'art. 1 commi 1, 2, 13 e dell'art. 2, commi 1 e 3 del Regolamento di Giustizia e, infine, dell'art. 10 del Codice di Comportamento Sportivo del CONI e, per l'effetto, irrogare al sig. Reni ed alla A.S.D. Ichnos Sassari le sanzioni già richieste in primo grado, e rispettivamente la inibizione per mesi due e l'ammenda di € 1.000,00, ovvero in subordine le differenti misure ritenute di giustizia.

* * *

Il sig. Paolo Reni, in proprio e nella qualità di legale rappresentante della ASD Ichnos di Sassari, nelle proprie controdeduzioni affidava a 4 motivi i propri argomenti a difesa.

Il primo, svolto "*In via pregiudiziale, sull'inammissibilità del reclamo per evidente carenza di potestas iudicandi della CFA in ordine all'accertamento della proprietà dei beni oggetto di deferimento - Violazione art. 2 D.L. n. 220/2003 . Violazione del rapporto binario incolpato_Procura Federale*".

Il secondo, quale "*Sempre in via pregiudiziale, sull'inammissibile richiesta di soccorso istruttorio formulato dalla Procura Federale*".

Il terzo, "*Nuovamente sul fatto e sull'insussistenza dei rilievi di natura disciplinare contestati*".

Il quarto, "*Sugli ulteriori profili di illegittimità delle condotte del Comitato Regionale Fidal Sardegna*".

Nel ripercorrere le difese già svolte in primo grado, conclude perché la Corte Federale d'Appello pronunci: in via preliminare, l'inammissibilità del reclamo della Procura



FEDERAZIONE ITALIANA
DI ATLETICA LEGGERA

Federale per i motivi esposti in atti; confermare, in ogni caso, la decisione assunta dal Tribunale Federale Fidal n. 4/2021.

Nell'ipotesi di superamento della fase rescindente, in via rescissoria nel merito prosciogliere gli incolpati dagli addebiti contestati, per uno o più motivi indicati in atti; in estremo subordine, salvo gravame, determinare le sanzioni nei minimi previsti dalla normativa e dai precedenti giurisprudenziali, ovvero nella misura ritenuta di giustizia.

Con richiesta di audizione personale, e a mezzo del designato rappresentante di fiducia.

* * *

La Corte di Appello Federale, fissata l'udienza di trattazione per il giorno 13.09.2021, all'esito del dibattimento – riservato ogni altro provvedimento – disponeva l'acquisizione, presso il Comitato Regionale Sardegna, della delibera e relativa comunicazione ai beneficiari, relativa all'affidamento dei beni Microgate Gyco e Microgate Opta Jump al sig. Paolo Reni e/o alla ASD Ichnos di Sassari, entro 7 giorni dalla comunicazione dell'ordinanza, nonché la documentazione attestante la relativa consegna,

rinviano la discussione all'udienza del 12.10.2021.

All'esito della comunicazione dell'ordinanza del 13.09.2021, il CR Sardegna in data 15.09.2021 comunicava come *"questo Comitato non è in grado di trasmettere la delibera e relativa comunicazione ai beneficiari relativa all'affidamento dei beni Microgate Gyko e Microgate Opta Jump in quanto questa deliberazione non è mai stata adottata dato che i beni erano e restavano nella disponibilità del Comitato Regionale"*; trasmetteva nuovamente la dichiarazione del sig. Paolo Reni con cui si impegnavano a restituire l'attrezzatura nonché la delibera del CR nella quale si approvava la suddivisione del contributo alle società beneficiarie, con la precisazione che – quanto alla documentazione inerente la consegna delle attrezzature – rinviava alla documentazione già trasmessa consistente nella indicazione al fornitore di consegnare i beni acquistati, prima alla sede del Comitato e successivamente al sig. Paolo Reni in quanto responsabile del settore salti, per poterli utilizzare durante i raduni tecnici. Contestualmente, il Presidente del CR Sardegna rivolgeva istanza di essere sentito personalmente unitamente alla Segretaria amministrativa del Comitato Regionale Sardo, ed altresì che venisse disposta l'audizione in merito del Segretario Generale della Fidal e della Dirigente Amministrativa Fidal, in quanto a conoscenza dei fatti.

All'udienza in data 12.10.2021, su richiesta della Corte se esistessero eventuali considerazioni a seguito della documentazione prodotta dal Comitato Regionale su ordinanza della Corte di Appello, la Procura Federale si riportava agli atti a sostegno della violazione delle norme contestate. L'avv. Miranda rilevava che il C.R. Sardegna non aveva prodotto copia del provvedimento di affidamento alla Ichnos dei beni contestati e





FEDERAZIONE ITALIANA
DI ATLETICA LEGGERA

depositava i verbali del CR Sardegna del 31.10.2019 e del 29.11.2019. Le parti si riportavano alle conclusioni e richieste già formulate in atti.

La Corte si riservava.

La Corte, all'esito del dibattimento, ha pronunciato la seguente decisione:

“La Corte accoglie il reclamo proposto dalla Procura Federale e, in riforma della decisione impugnata, accertata la violazione delle norme contestate, irroga la sanzione della inibizione di mesi 2 al Sig. Paolo Reni (Tessera FIDAL SS0452) e dell'ammenda di € 1.000,00 alla Asd Ichnos Sassari (SS220).

Rimette gli atti alla Procura Federale per la eventuale valutazione di ulteriori violazioni disciplinari come in motivazione.

Indica in giorni 10 il termine per il deposito della motivazione.”

*

Il Collegio rileva come occorra premettere che, nel caso di specie, si tratta di beni acquistati con i contributi di cui all'art. 11, comma 56 della legge regionale (Sardegna) del 28.12 2018, n. 48, il quale prevede che al fine di garantire un adeguato sostegno finanziario per la partecipazione ai campionati regionali (stagioni sportive 2018-2019, 2019-2020 e 2020-2021) sia autorizzata, per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, la spesa di euro 3.300.000 a favore dei Comitati regionali delle federazioni sportive riconosciute dal CONI e/o dal Centro Italiano Paraolimpico (CIP), che abbiano almeno 5.000 atleti tesserati con le associazioni/società sportive affiliate per ciascuna federazione e regolarmente iscritte all'albo regionale di cui all'articolo 9 della legge regionale 17 maggio 1999 n. 17 (Provvedimenti per lo sviluppo dello sport in Sardegna). Le suddette somme vengono ripartite in proporzione al numero degli atleti tesserati e delle società/associazioni affiliate alle singole federazioni. La stessa norma prevede che vengano escluse da tale contribuzione le attività già oggetto di contributi a favore delle società/associazioni sportive isolate, previsti dalla legge regionale n.17 del 1999, e successive modifiche ed integrazioni, con obbligo, poi, per le federazioni di destinare per le attività di formazione una quota pari ad almeno il 15% del contributo assegnato.

E' di tutta evidenza, ad avviso del Collegio, che le uniche destinatarie di tale contribuzione, peraltro vincolata nella finalità al sostegno per la partecipazione ai campionati regionali e quindi, secondo i principi vigenti in *subjecta materia* con obbligo di rendicontazione, sono i Comitati regionali delle Federazioni sportive e non le singole società, per le quali, invece, la legge regionale n. 17/1999 prevede un altro tipo di contribuzione che, peraltro, se già erogata, rende non fruibile dai Comitati regionali delle Federazioni il contributo in questione.



FEDERAZIONE ITALIANA
DI ATLETICA LEGGERA

Ne consegue che i beni acquistati con i fondi della legge regionale n.48/2018 sono da considerarsi di esclusiva proprietà dei Comitati regionali, salva la possibilità, per i medesimi, di cederli in uso, con le forme e garanzie di legge che ne tutelino l'integrità, la custodia, la tracciabilità ed il vincolo di destinazione, alle singole società, con provvedimento formale adottato con le forme e nel rispetto dei singoli statuti.

Ad avviso del Collegio, pertanto, la richiesta del Presidente del CR Sardegna - di essere sentito personalmente unitamente alla Segretaria amministrativa del Comitato Regionale Sardo, ed altresì l'audizione in merito del Segretario Generale della Fidal e della Dirigente Amministrativa Fidal, in quanto a conoscenza dei fatti - risulta assorbita dalla documentazione depositata dallo stesso Comitato Regionale, su istanza di questa Corte, con cui comunicava che *"questo Comitato non è in grado di trasmettere la delibera e relativa comunicazione ai beneficiari relativa all'affidamento dei beni Microgate Gyko e Microgate Opta Jump in quanto questa deliberazione non è mai stata adottata dato che i beni erano e restavano nella disponibilità del Comitato Regionale"*. Tale dichiarazione risulta assorbente rispetto a qualsiasi ulteriore eventuale dichiarazione verbale, che risulta quindi superflua ed ultronea, oltre che da rendere da parte interessata all'esito del giudizio.

Alla luce di quanto sopra, resta da definire a che titolo sia stato disposto l'affidamento delle attrezzature al sig. Paolo Reni, in proprio e nella qualità di legale rappresentante dell'ASD Ichnos di Sassari.

La circostanza, poi, che il medesimo soggetto rivestisse contemporaneamente la qualità di tesserato Fidal, legale rappresentante della ASD Ichnos di Sassari e di Componente del Settore Tecnico Regionale Sardegna, ebbene non vale a mutare il titolo giuridico dell'affidamento: risulta, infatti, che il Comitato non abbia deliberato né comunicato ai tecnici beneficiari l'affidamento delle attrezzature, e pertanto non risulta provato uno specifico affidamento al sig. Paolo Reni nella qualità di Tecnico.

Atteso che la proprietà delle attrezzature deve essere ricondotta in capo al Comitato Regionale - come già rilevato, stante l'acquisto eseguito con contributi regionali -, la Corte ritiene che, in assenza di diversa precisa qualificazione giuridica, l'affidamento debba intendersi disposto a titolo di comodato gratuito *ex art. 1803 c.c.*, peraltro senza determinazione di durata *ex art. 1810 c.c.* in favore del sig. Paolo Reni nella sua qualità di legale rappresentante della ASD Ichnos di Sassari.

Da qui, atteso che *"quando il comodante chiede la restituzione del bene concesso in comodato, è onere del detentore dimostrare l'esistenza di un contratto diverso dal comodato che giustifichi la disponibilità del bene"* (*ex plurimis*: Cass. 09.10.2020 n. 21853; Cass. 05.09.2013 n. 20371; Cass. 13.04.2007 n. 8840; Cass. 12.05.2003 n. 7195; Cass. 21.06.2001 n. 8482), che nulla in proposito è stato provato né dal sig. Reni né dalla ASD Ichnos, che la proprietà è da riconoscersi in capo al Comitato Regionale senza che



FEDERAZIONE ITALIANA
DI ATLETICA LEGGERA

il sig. Reni e/o la ASD Ichnos abbiano validamente opposto un diverso titolo che legittimasse la loro disponibilità, ebbene *ex art. 1810 c.c. "il comodatario è tenuto a restituirla non appena il comodante lo richieda"*.

Da qui, la Procura Federale invoca la responsabilità del Reni e della sua società per la condotta tenuta e per aver disatteso gli impegni e l'obbligo di restituzione, nel tentativo di assicurare esclusivamente alla ASD Ichnos la titolarità e l'utilizzazione delle attrezzature in questione, in danno sia del Comitato Regionale sia di altri potenziali fruitori delle attrezzature federali. Condotta tenuta in violazione dell'obbligo al rispetto dei principi di lealtà, probità, correttezza sportiva e disciplina. Correttamente, la Procura richiama le pronunce del Collegio di Garanzia dello Sport che ha ripetutamente affermato come l'attenzione agli indicati principi può estendersi anche a condotte che si collochino al di fuori dell'attività sportiva strettamente intesa, e come la lealtà sportiva operi quale clausola generale e regola di comportamento oggettivamente valutabile nonché criterio di valutazione della legittimità del comportamento (Collegio di Garanzia dello Sport, Sez. Consultiva, parere 01.08.2017, n. 5; in senso conforme, Collegio di Garanzia dello Sport, Sez. Un., 10.08.2015, n. 35; cfr. Collegio di Garanzia dello Sport, Sez. Consultiva, parere 01.07.2016, n. 7).

A ciò, va aggiunto il disposto di cui all'art. 10 del Codice di Comportamento Sportivo del CONI: *"I tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti dell'ordinamento sportivo sono tenuti a prevenire situazioni, anche solo apparenti, di conflitto con l'interesse sportivo, in cui vengano coinvolti interessi personali o di persone ad essi collegate"*. La condotta degli incolpati, nei rapporti intercorsi con gli esponenti del Comitato Regionale, ha evidentemente violato tutti tali principi e la norma richiamata, oltre al più generale principio di buona fede.

Quanto alla titolarità del diritto di proprietà sui beni richiesti in restituzione, merita qui rammentare la duplice natura giuridica riconosciuta alle Federazioni sportive, pubblica e privata: natura pubblica che deriva dalle funzioni di interesse generale che perseguono nell'esercizio delle loro attività, natura di associazione di diritto privato con riferimento al momento genetico (C. Stato, Sez. V, 07.04.2020 n. 2320; cfr. C. Stato, 18.01.1996 n. 108; Cass. S. U. 1979 n. 2725).

Nella fattispecie, poi, si aggiunga la contribuzione regionale utilizzata per l'acquisto dei beni ed attrezzature chieste in restituzione, che non può non determinare la proprietà dei beni in capo al Comitato Regionale, e la responsabilità di fronte alla giustizia amministrativa e contabile per la loro gestione.

La richiesta di restituzione, funzionale e coerente con la identificazione del comodato senza determinazione della sua scadenza, è rivolta al Reni e alla sua società, a nulla rilevando la motivazione politica in base alla quale tale richiesta abbia allo stato come unica destinataria la società stessa.



FEDERAZIONE ITALIANA
DI ATLETICA LEGGERA

Tali riflessioni peraltro determinano inoltre che non può non essere qui stigmatizzata la gestione non regolamentata e non controllata di beni acquistati con fondi pubblici. Da quel che è emerso risulterebbe che i beni stessi, di proprietà ex lege del Comitato Regionale, in ragione della provenienza dei fondi pubblici regionali necessari al loro acquisto, siano stati attribuiti senza espressa delibera, senza verifica di inventario, senza verbalizzazione di consegna e senza determinazione della durata dell'affidamento. Tale situazione riferita alle parti in causa, va verificata anche per tutti gli altri beneficiari ai quali il Comitato non ha richiesto ancora la restituzione.

Ciò premesso e rispetto a tale gestione si dispone rimettersi gli atti alla Procura Federale per la eventuale valutazione di ulteriori violazioni disciplinari.

In base alle riflessioni che precedono, la decisione del Tribunale Federale va integralmente riformata, e in accoglimento al gravame della Procura, va dichiarata la responsabilità disciplinare del Reni, quale presidente e legale rappresentante della ASD Ichnos di Sassari e della società Stessa. La prospettazione riconosciuta da questa Corte, porta ad escludere invece che il Reni possa essere ritenuto responsabile dei fatti contestati quale tecnico tesserati, non essendo a lui mai stato consegnato in tale qualità il materiale, e ciò in ragione della informativa del Comitato Regionale stesso. Alla responsabilità del Reni nella citata qualità consegue l'applicazione della sanzione che questa Corte ritiene congrua nella misura richiesta dalla Procura e determinata secondo l'art 5 e l'art. 7 del Regolamento di giustizia della Fidal e in due mesi di inibizione.

Del pari, e riconosciuta la responsabilità del Reni quale Presidente della ASD Ichnos di Sassari, ai sensi dell'art 3. *(Le Società e le Associazioni che costituiscono la Fidal a. rispondono direttamente dell'operato di chi li rappresenta ai sensi delle norme federali; b. sono oggettivamente responsabili dell'operato dei propri dirigenti, soci, tesserati)* consegue la affermazione della sua responsabilità disciplinare della stessa società e la applicazione della sanzione della ammenda di € 1.000,00.

Tutto ciò premesso, e

PQM

La Corte di Appello Federale, all'unanimità, come da dispositivo già letto al termine della riunione, così decide:

La Corte accoglie il reclamo proposto dalla Procura Federale e, in riforma della decisione impugnata, accertata la violazione delle norme contestate, irroga la sanzione della inibizione di mesi 2 al Sig. Paolo Reni (Tessera FIDAL SS0452) e dell'ammenda di € 1.000,00 alla Asd Ichnos Sassari (SS220).



FEDERAZIONE ITALIANA
DI ATLETICA LEGGERA

Rimette gli atti alla Procura Federale per la eventuale valutazione di ulteriori violazioni disciplinari come in motivazione.

Così deciso in Roma il giorno 18 ottobre 2021

Il Presidente

Avv. Marco Baliva

Il Consigliere relatore

Avv. Tania Enza Cassandro

